



**COMUNE DI VILLABATE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**ORDINANZA SINDACALE N° 05 DEL 31 MARZO 2019**

OGGETTO: Deroga all'art. 19, comma 2, della l.r. n° 9/2010 – Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 decreto legislativo n° 152/2006 nei confronti del legale rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA 4 in liquidazione.

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che la l.r. n° 9/2010 ha previsto, all'art. 19, comma 12 bis, che le gestioni commissariali sarebbero cessate il 31 settembre 2013, con il contestuale trasferimento in capo ai nuovi soggetti gestori del servizio e il conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito di compiere ogni atto di gestione;
- che, il Presidente della Regione Siciliana, tuttavia, alla scadenza del termine indicato si è dato cura di garantire, con la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 d.lgs. n° 152/2006, la prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni consorziati, tra cui il Comune di Villabate, mediante la previsione in deroga di una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana, nelle more della definizione delle procedure di affidamento al gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 della l.r. n° 9/2010 e ss. mm.ii.;
- che l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7/rif del 03/12/2018 ha, da ultimo, sancito che la citata speciale forma di gestione commissariale avrebbe avuto, comunque, termine il 31 marzo 2019;

**CONSIDERATO**

- che, allo stato, non risulta adottato dagli organi sovracomunali competenti alcun provvedimento finalizzato ad impedire la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Comune di Villabate;
- che la l.r. n° 9/2010 prevedeva, tra l'altro, un cronoprogramma di attuazione che ha subito rallentamenti e slittamenti non di certo imputabili a questo Ente;
- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti - SRR Palermo Area Metropolitana, costituita il 18/12/2014 per l'esercizio delle funzioni affidatele dalla l.r. n° 9/2010 e ss.mm,ii. dopo avere preliminarmente accertato, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza P.R.S. n°6/rif del 30/06/2018, lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbero

dovuto porre in essere entro il 15/07/2016, ha assolto a quasi tutte le attività istituzionali di avviamento previste dalla più volte citata l.r. n°9/2010, ma non ha ancora esercitato il suo potere sostitutivo per la emanazione dei bandi di gara, ex art, 15, per i Comuni inadempienti;

**RILEVATO**

- che L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con propria nota del 27 marzo 2019, prot. n° 13527, nel preannunciare, sulla base di motivazioni assolutamente generiche e non condivisibili, che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 191 d.lgs. n° 152/2006, per assicurare la speciale forma di gestione, ha dato indicazioni agli Enti locali per assicurare la continuità dei servizi erogati, per scongiurare il pericolo di emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che la citata nota assessoriale ha rappresentato ai Sindaci Metropolitani e ai Commissari Straordinari delle ex Province che possono emettere, ove ne ravvisino i presupposti, ordinanze ex art. 191 d.lgs. n° 152/2006, in deroga alle disposizioni della l.r. n°9/2010 (artt. 15 e 16), valevoli per l'intero territorio provinciale o per porzioni dello stesso, limitate al tempo necessario per il superamento delle criticità, al fine di assicurare una speciale forma di gestione per scongiurare l'insorgenza di criticità dannose per la salute e l'ambiente;
- che il medesimo documento ricorda che *"i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'Ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191 d.lgs. n° 152/2006, ovvero ai sensi del T.U.E.L., ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, l.r. n° 9/2010"*;

**PRESO ATTO**

- che il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo non ha ancora emesso nella materia *de qua* i provvedimenti di propria competenza;

**OSSERVATO**

- che la mancata emissione di un'Ordinanza ex art. 191 d.lgs. n° 152/2006, sia da parte del Presidente della Regione che da parte del Sindaco metropolitano, per assicurare una speciale forma di gestione dei rifiuti, inevitabilmente comporta, alla mezzanotte del 31 marzo 2019, la dannosa e pericolosa interruzione dei servizi erogati nel territorio del Comune di Villabate con la conseguente sicura insorgenza di emergenze igienico-sanitarie e con nocumento per la salute pubblica e per l'ambiente;
- che, pertanto, venuto meno il supporto da parte degli organi sovracomunali competenti, appare necessaria e indifferibile l'adozione di un provvedimento atto ad assicurare la continuità gestionale del servizio di igiene urbana affidato alla Tech S.r.l. che si avvale del personale in distacco dal Co.In. R.E.S. in liquidazione sino al 31 marzo 2019;

**CONSIDERATO**

- che alla luce di quanto sopra esposto, la sospensione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Villabate determinerebbe la insorgenza di un grave pericolo per la salute pubblica dei cittadini, un grave degrado dell'ambiente per l'accumularsi sul territorio di rifiuti e la creazione di micro discariche a cielo aperto, oltre che un danno all'immagine della città;

**RITENUTO**

- che, in assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovracomunali, il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione civile, ha il dovere di:
  - a) scongiurare l'ingenerarsi di gravi minacce all'igiene e alla salute pubblica dei cittadini nell'ambito del proprio territorio;
  - b) evitare le disastrose conseguenze per l'immagine e per il tessuto socio-economico del Comune;
  - c) prevenire eventuali conseguenze in ordine alla protezione civile che scaturirebbero dalla inevitabile situazione emergenziale correlata alla sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

**P.Q.M.**

Vista la legge 07/08/1991 n° 241;

Visti:

- l'art. 15, comma 3, della legge 24/02/1992 n° 225;
  - gli artt. 50 comma 5, e 54, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000 n°267;
- nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione civile

**ORDINA**

al Legale Rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA 4 in liquidazione - in deroga all'art. 19, comma 2, della l.r. n° 9/2010, a decorrere dall'1 aprile 2019 e per la durata di mesi sei, e comunque fino a quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovracomunali i provvedimenti necessari per garantire lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Villabate, e nelle more che la S.R.R. - Area Metropolitana Palermo provveda agli adempimenti di propria competenza, ivi compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Co.In.R.E.S., di svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale, e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità, il servizio di gestione integrata dei rifiuti affidato dal Comune di Villabate in appalto alla Tech Servizi S.r.l.

**DISPONE E RENDE NOTO**

che gli effetti della presente ordinanza potranno eventualmente cessare anticipatamente non appena il personale Co.In.R.E.S. sarà definitivamente trasferito e preso in carico della società appaltatrice del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n° 241/1990, il Responsabile del procedimento è l'Arch. Franco ABBATE, capo del IV Settore-Igiene Ambientale, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali e degli eventuali necessari impegni di spesa in attuazione della presente ordinanza.

## DISPONE

altresi:

- la immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Villabate e la contestuale trasmissione e comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Palermo per le proprie valutazioni, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessore Regionale della Salute, All'A.R.P.A. Regionale, all'ASP di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, alla SRR Area Metropolitana Palermo;
- la immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica, affinché diano assistenza nella esecuzione della stessa;
- l'immediata notifica della presente ordinanza a mezzo PEC al Legale rappresentante del Co.In.R.E.S. in liquidazione, con sede in via P. Scozzari n° 22/A . 90036 Misilmeri;
- l'immediata notifica della presente ordinanza al Responsabile del IV Settore, Arch. Franco ABBATE ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Avverte

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale e potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti sempre dalla di pubblica all'Albo pretorio comunale.

Villabate, 31 marzo 2019.

Il Sindaco  
Dott. V. Oliveri

